

## RELAZIONE TECNICA

### **PRESUPPOSTI PER L'AGGIORNAMENTO DELLA TARIFFA ELETTRICA PER IL SECONDO BIMESTRE (MARZO – APRILE) 1998 AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ DEL 26 GIUGNO 1997, N. 70/97**

#### **1 Aggiornamento della parte B della tariffa elettrica**

- 1.1 A decorrere dall'1 marzo 1998 la parte B della tariffa elettrica viene diminuita del 3,20% rispetto ai valori in vigore per il primo bimestre (gennaio - febbraio) 1998. L'aliquota media passa da 49,63 L/kWh a 48,04 L/kWh. Le aliquote relative alla parte B della tariffa per ogni categoria di utenza di cui alla tabella n. 1 allegata alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 23 dicembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1997, Serie generale, n. 301 del 29 dicembre 1997 (di seguito: deliberazione n. 136/97), sono proporzionalmente ridotte come indicato in allegato (Allegato 1).
- 1.2 Nel secondo bimestre (marzo - aprile) 1998 il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), di cui all'art. 6, comma 6.8, della deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997 (di seguito: deliberazione n. 70/97), è diminuito del 3,46% rispetto al bimestre precedente, passando da 24,681 a 23,828 L/Mcal.

Questa diminuzione riflette andamenti differenziati delle quotazioni dei combustibili nel quadrimestre ottobre 1997 - gennaio 1998 rispetto al quadrimestre agosto - novembre 1997.

- l'indice del carbone nel paniere, a cui è attribuito un peso pari a 0,1672, è passato da 14,717 a 14,540 L/Mcal (-1,20%). La diminuzione è da attribuirsi alla riduzione delle quotazioni dei carboni di riferimento espresse in dollari;
- l'indice dell'olio combustibile nel paniere, a cui è attribuito un peso pari a 0,6045, è passato da 25,452 a 24,602 L/Mcal (-3,34%). La diminuzione è stata determinata dal calo delle quotazioni degli oli di riferimento espresse in dollari;
- l'indice del gas naturale, a cui è attribuito un peso pari a 0,2283, è passato da 29,935 a 28,582 L/Mcal (-4,52%). Anche per il gas la diminuzione è il risultato del calo delle quotazioni in dollari.

Per effetto della diminuzione del costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), il costo riconosciuto per l'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici (Ct) si riduce a 54,566 L/kWh, contro le 56,519 L/kWh del primo bimestre 1998, stante il valore di 2290 kcal/kWh attribuito al consumo specifico.

- 1.3 La diminuzione dell'aliquota media della parte B della tariffa da 49,63 L/kWh a 48,04 L/kWh può essere scomposto nelle due sue componenti:
- un aumento, da 49,63 L/kWh a 49,76 L/kWh, (+0,26%) dovuto alla variazione, tra il primo ed il secondo bimestre del 1998 della quota di energia elettrica ammessa al contributo;
  - una diminuzione, da 49,76 L/kWh a 48,04 L/kWh, (-3,46%) dovuto alla diminuzione del costo unitario riconosciuto Ct.

La diminuzione del 3,46% del costo riconosciuto dei combustibili, e quindi nel costo riconosciuto dell'energia prodotta da impianti termoelettrici, si traduce in una riduzione meno che proporzionale della parte B della tariffa elettrica per effetto dell'aumento della quota di energia elettrica ammessa ai contributi ai costi di energia. L'aliquota media della parte B della tariffa viene infatti determinata moltiplicando Ct per la quota di energia elettrica ammessa, che, a sua volta, è definita come rapporto tra energia ammessa ai contributi (art. 6 della deliberazione n. 70/97 come integrato dalla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 1998, n. 05/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 33 del 10 febbraio 1998 - energia prodotta da impianti termoelettrici ed energia importata) ed energia assoggettata alla parte B della tariffa (art. 2 della deliberazione n. 70/97). Nel secondo bimestre del 1998 questa quota dovrebbe raggiungere lo 0,8804, contro lo 0,8780 del bimestre precedente.

Poiché la variazione del costo riconosciuto dei combustibili ha superato i due punti percentuali, ai sensi dell'art. 7, comma 7.1 della deliberazione n. 70/97, si procede all'aggiornamento della parte B della tariffa, con decorrenza dall'1 marzo 1998.

## **2 Aggiornamento della componente A1 della tariffa elettrica**

- 2.1 Come previsto a titolo transitorio dall'art. 8, comma 8.3 della deliberazione dell'Autorità n. 70/97, l'aggiornamento in diminuzione della parte B della tariffa comporta un aumento automatico di pari misura della componente della tariffa (componente A1) destinata al ripianamento del conto onere termico ordinario, mentre le altre componenti della parte A non sono modificate. Di conseguenza, le tariffe all'utenza rimangono per il bimestre marzo – aprile 1998 invariate rispetto al bimestre precedente.

